

Convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240

TRA

L'Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO con sede in Catanzaro, Campus Universitario "Salvatore Venuta" Viale Europa - Loc. Germaneto (88100) partita IVA n. 02157060795., rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Giovambattista De Sarro, domiciliato per la carica ove sopra ed a tanto autorizzato ai sensi dell'art. 4 lettera j) dello Statuto dell'Ateneo emanato con D.R. n. 657 del 04.07.2011 e pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana-Serie Generale n. 160 del 12.07.2011;

E

l'Università degli Studi di Messina, con sede in Messina- 98122, Piazza Pugliatti, 1 - rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, domiciliato per la carica ove sopra

PREMESSO

- a) che l'art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (di seguito "Legge") consente ai professori e ai ricercatori a tempo pieno di poter svolgere attività didattica e di ricerca presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse;
- b) che il decreto ministeriale 30 gennaio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 10 maggio 2014 n. 107, ha fissato i criteri per la stipula delle convenzioni di cui alla norma sopra dichiarata;
- c) che la convenzione si inserisce nella linea di continuità delle relazioni tra i due Atenei ed è funzionale alla razionalizzazione e alla valorizzazione delle risorse scientifiche presenti nei due Atenei;
- d) che l'Università degli Studi di Messina e l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro intendono conseguire un obiettivo di comune interesse relativo all'implementazione di attività di ricerca clinica e biomedica nel campo della chirurgia gastrointestinale e della chirurgia bariatrica;
- e) che il Rettore dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, nel prendere atto dell'istanza del Prof. Giuseppe Currò, ha formulato la proposta di attivare una convenzione con l'Università degli Studi di Messina ai sensi del succitato art. 6, comma 11, L. 240/2010 , richiedendo in particolare

di autorizzare il Prof. Giuseppe Currò, Professore Associato di Chirurgia Generale presso il Dipartimento Universitario di Patologia Umana dell'Adulto e dell'età evolutiva " G.Barresi" dell'Università degli Studi di Messina a svolgere attività didattica e di ricerca e le connesse attività assistenziali con impegno annuo del 90% presso l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro con afferenza al proprio Dipartimento di Scienze della Salute;

f) che il Dipartimento di Patologia Umana dell'Adulto e dell'età evolutiva " G.Barresi" dell'Università degli Studi di Messina, nell'adunanza dell'11.10.2018, con verbale n. 17 ha deliberato di autorizzare, in seguito alla nota prot. n. 76449 dell'11.10.2018 del Rettore dell'Università di Catanzaro, *il Prof. Currò, professore associato di Chirurgia Generale ... a poter svolgere per anni 1(uno) la propria attività scientifica con impegno al 90% presso l'Ateneo di Catanzaro per la realizzazione di un programma di ricerca nell'ambito della Chirurgia gastrointestinale e della chirurgia bariatrica*”;

g) che l'Università degli Studi di Messina ha accertato, con le modalità previste nei propri ordinamenti, che l'impegno del Prof. Giuseppe Currò presso l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro non determina il venir meno dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modificazioni e integrazioni;

h) che il Prof. Currò ha formalmente espresso il proprio consenso a svolgere al 90% la propria attività didattica, di ricerca e le connesse attività assistenziali presso l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro in conformità alle pattuizioni di seguito concordate;

i) che i competenti organi dei due Atenei hanno, pertanto, approvato la presente convenzione che, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, disciplina le modalità per il temporaneo svolgimento, da parte del Prof. Giuseppe Currò dell'attività di didattica, di ricerca e delle connesse attività assistenziali presso l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, convenendo, altresì, che l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro si assuma il 90% degli oneri inerenti la retribuzione e gli eventuali adeguamenti relativi al Professore Giuseppe Currò per l'intera durata della Convenzione;

j) che l'Azienda Ospedaliero- Universitaria "Mater Domini" di Catanzaro ha espresso parere favorevole all'attivazione assistenziale del Prof. Giuseppe Currò con nota Pos. Arr. Prot.. n. 11825 del 19.09.2018;

k) che l'Azienda Ospedaliera Universitaria con nota delprot. n.ha espresso parere favorevole, in relazione alla propria competenza

l) che sul comune presupposto di quanto sopra dichiarato è pertanto necessario procedere, ai sensi della Legge, alla stipula del presente atto (di seguito "Convenzione"),

Le Parti Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1. Premesse

Le Premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 Oggetto della convenzione e ripartizione dell'impegno annuo del Prof. Giuseppe Currò

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra l'Università degli Studi di Messina e l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro in ordine allo svolgimento dell'attività didattica, di ricerca e delle connesse attività assistenziali da parte del Prof. Giuseppe Currò nato Genova il 02/03/1974, CF_CRRGPP74C02d964G, Professore associato, con regime di impegno a tempo pieno, di Chirurgia Generale (MED/18), afferente al Dipartimento Universitario di Patologia Umana dell'Adulto e dell'Età Evolutiva " G.Barresi" di Messina, di seguito indicato come "Docente", presso l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 11, della Legge n. 240/2010 e ciò al fine di sviluppare la reciproca collaborazione e promuovere lo scambio delle relative conoscenze ed esperienze di carattere scientifico nel comune e reciproco interesse, anche ai fini di una razionalizzazione e di una valorizzazione delle risorse scientifiche e didattiche presenti nei due Atenei.

Per il periodo di durata della Convenzione, indicato nel successivo articolo 3, il Docente svolgerà le attività che compongono l'impegno annuo, quantificato ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 della Legge 30 dicembre 2010 n.240, in ragione del 90% presso l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, nonché le connesse attività assistenziali

Art. 3 Durata della convenzione, eventuale risoluzione e limitazioni

La presente convenzione ha durata di 1 (uno) anno, ed è rinnovabile di anno in anno fino a un massimo di 5 (cinque) anni consecutivi mediante accordo espresso tra le parti e con il consenso del Docente.

Si conviene, tuttavia, in relazione alla organizzazione del calendario didattico secondo il D.M. n. 270/2004, di fare decorrere lo svolgimento delle attività del Docente nei due Atenei dall'1.11.2018

e di prevederne la conclusione, salvo rinnovo, il 31.10.2019.

La convenzione può essere risolta unilateralmente da ciascuna delle Università firmatarie per sopravvenute esigenze didattiche o scientifiche entro i termini previsti per la verifica dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22/10/2004, n. 270, e al D.M. n. 47 del 2013.

La convenzione sarà automaticamente risolta nel caso di recesso da parte del Docente del proprio accordo a svolgere l'attività didattica, di ricerca e le connesse attività assistenziali presso l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, ovvero nel caso in cui il Docente eserciti l'opzione per il regime di tempo definito ai sensi di quanto previsto all'art. 6, comma 6, della Legge 240/2010.

Ai sensi dell'art. 1 comma 7 del DM 30 gennaio 2014, la risoluzione ha effetto a far data dall'inizio dell'anno accademico successivo.

In ogni caso il Docente dovrà assicurare lo svolgimento delle attività affidate, fino al loro completamento nell'anno di vigenza della convenzione, presso l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro.

Per il periodo di durata della presente convenzione non possono essere stipulate altre convenzioni per l'utilizzo del Docente, né avviate procedure per la copertura delle attività ordinariamente poste a suo carico.

Art. 4 Modalità di ripartizione degli oneri stipendiali

Il 90% degli oneri stipendiali e gli eventuali adeguamenti relativi al professore per l'intera durata della Convenzione sono a carico dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lettera b) del DM 30 gennaio 2014.

L'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro si obbliga pertanto a trasferire all'Università degli Studi di Messina, tenuto conto del totale del costo complessivo lordo sostenuto dall'Università di Messina per il Prof. Currò, pari a € 69.717,60, l'importo a proprio carico di Euro 62.745,84 (pari al 90% degli oneri stipendiali) comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, oltre al costo relativo ad eventuali miglioramenti economici o aumento degli oneri disposti per legge, in quattro tranches trimestrali anticipate, i cui importi salvo conguagli sono i seguenti: per la prima rata da versare entro il termine del 01.02.2019 l'importo è di € 15.686,46; per la seconda rata da versare entro il termine del 01.05.2019 l'importo è di € 15.686,46, per la

terza da versare entro il termine dell'01.08.2019 l'importo è di € 15.686,46, per la quarta da versare entro il termine dell'01.11.2019 l'importo è di € 15.686,46.

Tali importi andranno versati mediante bonifico sul conto corrente bancario i cui dati identificativi saranno successivamente comunicati dall'Università degli Studi di Messina all'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro. L'Università degli Studi di Messina continua, pertanto, a corrispondere al Docente la retribuzione di competenza utilizzando, per il 90%, la provvista fornita dall'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro.

Ai fini di cui agli art. 5, 6, 7 del decreto legislative 29 marzo 2012, n. 49, gli oneri stipendiali derivanti dalla Convenzione continuano ad essere conteggiati in capo all'Università degli Studi di Messina anche a tal fine copia della stessa è trasmessa al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca.

Art. 5 Modalità di valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta per i fini di cui all'art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010.

Durante il periodo di vigenza della convenzione, la valutazione dell'attività didattica e ricerca svolta dal Docente, per i fini di cui all'art. 6, commi 7, 8 e 14 della Legge n. 240, sarà effettuata, per il 90%, secondo quanto previsto dal regolamento di Ateneo della Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro.

Art. 6 Impatto sui requisiti minimi previsti per l'attivazione dei corsi di studio e sui requisiti di docenza

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del D.M. 30/01/2014, le parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione non ha alcun impatto ai fini del rispetto dei requisiti minimi previsto per l'attivazione dei corsi di studio presso l'Università degli Studi di Messina.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del D.M. 30/01/2014, il Docente è conteggiato in proporzione all'attività didattica svolta in ciascuno dei due Atenei.

Art. 7 Riconoscimento delle attività di ricerca ed elettorato

Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento, di cui all'art. 5, comma 5, della Legge 240/2010, per il periodo di vigenza della convenzione l'apporto del Docente

sarà conteggiato al 90% (novanta per cento) presso l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro.

Art. 8 Copertura assicurativa ed obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Le parti convengono che gli obblighi relativi alla copertura assicurativa di legge saranno a carico dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini" di Catanzaro, per le rispettive competenze per le attività svolte dal docente presso l'Ateneo di Catanzaro.

Il Docente è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il Docente è tenuto altresì, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, ad entrare in contatto con il Servizio di prevenzione dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro al fine di definire le misure di prevenzione e protezione da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.

Art. 9 - Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano ad osservare quanto previsto dalla normative vigente in tema di trattamento dei dati personali e sensibili.

In relazione alla Convenzione e ai sensi e per gli effetti del Regolamento Ue 2016/679, nonché del D.Lgs n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, le Parti prendono atto e acconsentono che i dati personali da loro forniti formino oggetto, nel rispetto della normative del settore, di trattamento per eseguire gli obblighi della Convenzione ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza.

I titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Art. 10 — Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione, gli Atenei si impegnano a formalizzare ulteriori

intese, anche mediante scambio di note tra i rappresentanti legali dei due Atenei, da trasmettere per conoscenza al Docente interessato.

Art. 11 - Norme finali

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo *ex* articolo 133, comma 1, lett. a) n. 2) del codice del processo amministrativo allegato al D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010.

Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca la Convenzione sarà valida solo se concordata tra le Parti e formalizzata con atto scritto.

La Convenzione è sottoscritta dalle Parti con sottoscrizione digitale.

La Convenzione è soggetta all'imposta di bollo che risulterà a carico delle parti sottoscrittrici in parti uguali e verrà assolta con modalità virtuale a cura dell'Università di Messina, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 67760 del 2010.

La Convenzione sarà registrata solo in caso di uso, con oneri a carico della parte richiedente.

**Per l'Università degli Studi
"Magna Graecia" di Catanzaro**

Prof. Giovambattista De Sarro

Per l'Università di Messina

Prof. Salvatore Cuzzocrea